

Proponente: 31.B
Proposta: 2025/1501
del 06/08/2025



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1432
del 07/08/2025

RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

Dirigente: MEDICINA Dott.ssa Isabella

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA PER
COMPENSAZIONE/INTERSCAMBIO, AI SENSI DELL'ART. 7 DEL
D.P.C.M. 5 AGOSTO 1988 N. 325, TRA UNA DIPENDENTE A TEMPO
INDETERMINATO E TEMPO PIENO DEL COMUNE DI REGGIO
EMILIA E UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO E TEMPO
PIENO DI ALTRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, ENTRAMBI
INQUADRATI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI "EDUCATORE" -
AREA ISTRUTTORI, A DECORRERE DAL 25.08.2025

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 21/01/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2025-2029 e allegati parte integrante;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 21/01/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025- 2027 e relativi allegati;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 196 del 26/09/2024 sono stati approvati indirizzi per la revisione organizzativa dell'Ente;
- con delibera di Giunta Comunale n. 8 del 23/1/2025 è stata approvata la nuova macrostruttura di primo e secondo livello dell'Ente a far data dal 01/02/2025;
- con Determinazione della Direttrice Generale n. 152 del 29/01/2025 è stata definita la microstruttura dell'ente, nonché la struttura organizzativa di terzo livello transitoria;
- con delibera di Giunta Comunale n. 12 del 30/01/2025 dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il "Piano Esecutivo di gestione 2025-2027 - assegnazione risorse finanziarie per macro obiettivi, ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2.", aggiornato con delibera di G.C. n. 41 del 06/03/2025;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 101 del 28.04.2025, è stato approvato il rendiconto della gestione 2024 e relativi allegati;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 103 del 28.04.2025 è stato approvato il Bilancio Consuntivo dell'esercizio 2024 dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia del Comune di Reggio Emilia ed i relativi allegati;
- sia per il Bilancio di previsione 2025-2027 che per il Rendiconto 2024, l'invio dei documenti alla Banca dati della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, come previsto ai sensi dell'art. 161, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, è stato effettuato nei termini di legge;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 31/03/2025 è stato approvato il Piano Integrato di attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027 e contestualmente aggiornato il Piano Esecutivo di Gestione e relativi allegati;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 157 del 24.07.2025 è stato approvato l'"*Aggiornamento alla Sezione 3 Organizzazione e capitale umano – sottosezione 3.3 Piano Triennale dei Fabbisogni di personale - del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027 e autorizzazione all'assunzione di una figura ex art 110 co.2 del TUEL*";

Richiamate:

- la Deliberazione di G.C. del 12.12.2024 n. 265 di I.D. avente per oggetto "RINNOVO CONTRATTO DI SERVIZIO FRA COMUNE DI REGGIO EMILIA E ISTITUZIONE NIDI E SCUOLE D'INFANZIA DAL 01.01.2025 AL 31.12.2029", con la quale è stato approvato il rinnovo del contratto di servizio, per il periodo 01.01.2025 – 31.12.2029;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione Scuole e Nidi d'infanzia R.U.I.C. n. 21 del 19/12/2024 con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2025, il Bilancio Pluriennale 2025-2027 e i relativi allegati;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale ID n° 15 del 21.01.2025 con immediata eseguibilità con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2025, il Bilancio pluriennale 2025-2027 dell'Istituzione Scuole e Nidi d'infanzia ed i relativi allegati;

Vista e richiamata integralmente la predetta Deliberazione di G.C. n. 63 di I.D. del 31.03.2025, dove in particolare:

- si richiamava in premessa la Deliberazione G.C. n. 254 del 12.12.2024 avente ad oggetto "*3^AGGIORNAMENTO AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 E DEL PIANO INTEGRATO ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024-2026 APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. 2024/12 del 30/1/2024 ALLA SEZIONE 2.2 "PERFORMANCE" ed in particolare quanto indicato al quinto punto del dispositivo che testualmente recita: "di dichiarare, a valere per l'anno 2025, effettuata la ricognizione annuale ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 33 del Decreto Legislativo n. 165/2001, così come sostituito dall'art. 16 della Legge di stabilità n. 183/2011, che il Comune di Reggio Emilia, allo stato attuale, non presenta situazioni di soprannumero in Dotazione*

organica, né situazioni di eccedenza alcuna di personale sia in relazione ad esigenze funzionali che finanziarie e che in corso di esercizio 2025 si provvederà a monitorare il mantenimento di tale condizione in relazione a tutti i vincoli normativi ed in caso di modificazioni significative delle proprie condizioni si provvederà a rivedere la presente dichiarazione”;

- si deliberava, tra l'altro:
“
- 1. *di approvare il Piano Integrato di Attività e organizzazione 2025/2027 e relativi allegati come da allegato “A” parte integrante della presente deliberazione secondo la struttura evidenziata in premessa;
...omissis...*
- 3. *di confermare, a valere per l'anno 2025, effettuata la ricognizione annuale ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 33 del Decreto Legislativo n. 165/2001 (... omissis...)*
- 5. *di conferire mandato alla Dirigente del Servizio “Risorse umane e organizzazione” di provvedere, con propri atti, alla stipula degli accordi con altri enti per la gestione unica di concorsi e uso di graduatorie, al fine di accelerare le procedure di copertura autorizzate;*

Vista e richiamata integralmente la predetta Deliberazione di G.C. n. 157 di I.D. del 24.07.2025, dove in particolare:

- al punto 2 del dispositivo si conferma, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 33 del Decreto Legislativo n. 165/2001, così come sostituito dall'art. 16 della Legge di stabilità n. 183/2011 l'assenza, allo stato attuale, di situazioni di soprannumero in Dotazione organica così come da ultimo rideterminata alla data del 07/07/2025 (DGC n. 140/2025), né situazioni di eccedenza alcuna di personale sia in relazione ad esigenze funzionali che finanziarie;
- al punto 4 del dispositivo si conferma mandato alla Dirigente del Servizio “Risorse umane e organizzazione” e alla Direttrice Generale di provvedere a tutte le operazioni già disposte con Deliberazione di G.C. n. 63 del 31/03/2025, nonché di confermare tutte le autorizzazioni ivi incluse;
- al punto 7 del dispositivo si confermano per il triennio 2025-2027 i contenuti e gli indirizzi di cui ai precedenti Piani Occupazionali / Triennali dei fabbisogni, per tutto quanto non modificato da norma di legge o diversamente o nuovamente disposto con la suddetta Deliberazione;

Richiamato inoltre – in riferimento al rispetto delle norme riguardo alla “sostenibilità finanziaria” della spesa per assunzioni – tutto quanto contenuto nel capoverso “*L'individuazione delle facoltà assunzionali basate sul principio di sostenibilità finanziaria della spesa di personale*” dell'Allegato A alla Deliberazione di G.C. n. 157 del 24.07.2025 “SEZIONE 3 - ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO” di aggiornamento alla Sotto-Sezione 3.3 “Piano Triennale dei fabbisogni di personale” del Piano Integrato di Attività e organizzazione 2025/2027.

Preso atto che, con Verbale n. 21 del 22.07.2025, il Collegio dei Revisori ha espresso Parere favorevole all'approvazione della delibera di Giunta di variazione del PIAO di cui all'Allegato A alla Deliberazione G.C. n. 157 del 24.07.2025;

Richiamato in particolare il paragrafo “**Reclutamento mediante mobilità da altri Enti**”, dove è dato leggere:

“... ”

In risposta alle eventuali esigenze dei lavoratori ed in ottica di tutela dei bisogni delle persone, in considerazione della neutralità del interscambio sulla spesa a carico del Bilancio dell'Ente e della relativa semplicità procedurale che non prevede l'adozione di specifici avvisi pubblici (cfr Circolare Nota DFP 0020506 P-4.17.1.7.), si ritiene di dover autorizzare il Dirigente competente, ad effettuare eventuali “mobilità per interscambio” o “per compensazione”, nei casi di domanda congiunta con altri dipendenti di corrispondente categoria e profilo professionale, previa nulla osta del Dirigente di riferimento.;”

Richiamate le disposizioni generali in materia di mobilità volontaria esterna, con particolare riferimento a quelle che si applicano agli enti locali:

- art 6 “*Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale*” comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., che testualmente recita: “*Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di*

mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.”;

- art. 30 “Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse” del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., che testualmente recita:

“1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. È richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. È fatta salva la possibilità di differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione. [...] Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere.

[...]

2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione.

...”;

- art. 3 comma 7-ter D.L. 80/2021 convertito con modificazioni dalla L. 113/2021, che testualmente recita: “Per gli enti locali, in caso di prima assegnazione, la permanenza minima del personale è di cinque anni...”;

Richiamate le disposizioni che disciplinano lo specifico istituto della **mobilità per compensazione/interscambio** e gli orientamenti interpretativi del Dipartimento della Funzione Pubblica in merito allo stesso, in particolare:

- l'art. 7 D.P.C.M. n. 325 del 05.08.1988 “Procedure per l'attuazione del principio di mobilità nell'ambito delle pubbliche amministrazioni”, che testualmente recita: “È consentita in ogni momento, nell'ambito delle dotazioni organiche di cui all'art. 3, la mobilità dei singoli dipendenti presso la stessa od altre amministrazioni, anche di diverso comparto, nei casi di domanda congiunta di compensazione con altri dipendenti di corrispondente profilo professionale, previo nulla osta dell'amministrazione di provenienza e di quella di destinazione”;
- la Nota del Dipartimento della Funzione Pubblica UORCC.PA 0020506 P-4.17.1.7.4 del 27.03.2015 dove è specificato, tra l'altro:
 - “...gli adempimenti dell'art. 34-bis d.lgs. 165/2001 sono da riferire al caso in cui le amministrazioni procedono al reclutamento di personale dall'esterno e non all'ipotesi della mobilità volontaria di personale...”;
 - “...La definizione di “mobilità per interscambio” o “mobilità per compensazione” può essere mutuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, recante “Procedure per l'attuazione del principio di mobilità nell'ambito delle pubbliche amministrazioni”, che, all'articolo 7, dispone che è consentita in ogni momento, nell'ambito delle dotazioni organiche, la mobilità dei singoli dipendenti presso la stessa od altre amministrazioni, anche di diverso comparto, nei casi di domanda congiunta di compensazione con altri dipendenti di corrispondente profilo professionale, previo nulla osta dell'amministrazione di provenienza e di quella di destinazione. La descritta definizione va oggi calata nel contesto dell'articolo 30 del d.lgs. 165/2001 che disciplina le procedure di mobilità di personale tra amministrazioni diverse. [...] A fronte della disciplina di carattere generale il Dipartimento della funzione pubblica si è già espresso nel senso di ritenere che rispetto alla mobilità per interscambio si possa prescindere dall'adozione di avvisi pubblici ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del d.lgs. 165/2011.
- il Parere del Dipartimento della Funzione Pubblica prot. 0103321/2022 del 24/03/2022, che testualmente recita:

“...l'obbligo quinquennale di permanenza nella sede di prima destinazione per i vincitori dei concorsi, che esiste da tempo nell'ordinamento generale del lavoro pubblico (art. 35, comma 5-bis, d.lgs. 165/2001) e [...] anche in quello settoriale del personale degli enti locali (art. 3, comma 5-septies del decreto-legge 14 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11

agosto 2014, n. 114), assicura che l'allocazione dei neo assunti sia effettivamente rispondente alle esigenze organizzative e funzionali che hanno determinato la rilevazione del fabbisogno professionale da parte dell'amministrazione e la conseguente attivazione delle procedure di reclutamento, con il correlato impegno di risorse finanziarie, per soddisfarlo.

Dalla ratio della norma, dianzi enucleata, si evince che l'obbligo di permanenza nelle sedi di prima destinazione non ha ragione di operare qualora l'amministrazione rilevi, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse, che una diversa allocazione e distribuzione del personale sia maggiormente rispondente alle proprie esigenze organizzative e funzionali. In ragione di ciò, è evidente che l'ambito di applicazione della norma in esame non può in alcun modo riflettersi nell'imposizione di vincoli paralizzanti per l'amministrazione che ne impediscano o limitino scelte, assunte assicurando trasparenza e uniformità di trattamento, che siano finalizzate al perseguimento della maggiore efficienza.

...”;

Viste inoltre le disposizioni del Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Reggio Emilia, approvato con Deliberazione G.C. n. 9 del 25/01/2024, in materia di mobilità volontaria esterna, ed in particolare:

- l'art. 44 “Mobilità Volontaria tra Enti” del Capo V “Mobilità” della SEZIONE B: L'ACCESSO che, coerentemente con il citato orientamento del Dipartimento della Funzione Pubblica UORCC.PA 0020506 P-4.17.1.7.4 del 27.03.2015, stabilisce che:

“... ”

Si prescinde dalla pubblicazione di Bando di Mobilità unicamente nel caso in cui si voglia attivare mobilità “per compensazione” con altro Ente, ovvero interscambio di 2 dipendenti in possesso dei medesimi requisiti giuridici.

...”;

l'art. 29 “Mobilità individuale esterna” del Capo III “Disposizioni generali” della Sezione C: LA GESTIONE, che dispone:

“1. Il dipendente del Comune di Reggio Emilia che intende richiedere il trasferimento ad altra Amministrazione deve presentare apposita richiesta al Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione.

2. Il trasferimento è attuato previo parere favorevole del dirigente del servizio cui il dipendente è assegnato, che definirà la decorrenza della mobilità nei limiti e con le modalità previste dalle norme del tempo vigenti.

3. omissis...”

Tutto ciò premesso:

Valutato che la presente determinazione - oggetto di pubblicazione all'Albo Pretorio per i fini di pubblicità legale di cui all'articolo 32 della Legge 69/2009 e nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del Comune di Reggio Emilia per i fini di trasparenza amministrativa di cui al D.Lgs 33/2013 - contiene dati personali oggetto di protezione ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regolamento europeo 679/2016, si rende necessario, nel rispetto e nel bilanciamento delle sopracitate normative, procedere all'identificazione delle persone interessate tramite le sole iniziali del cognome e del nome; le persone verranno meglio generalizzate con i dati personali nella Relazione allegata al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante non pubblicabile;

Considerato che:

- con comunicazione in atti al n. 82324 di P.G. del 25.03.2025 la sig.ra P.S. dipendente a tempo indeterminato e pieno del Comune di Reggio Emilia con profilo professionale di Educatore (Area Istruttori) ed assegnata all'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia, ha presentato all'Istituzione stessa domanda di mobilità per compensazione/interscambio ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e/o contrattuali, con la sig.a C.G., dipendente a tempo indeterminato e pieno del Comune di Firenze con medesimo profilo professionale di Educatore (Area Istruttori), chiedendo pertanto il trasferimento per mobilità nei ruoli di detto ente;
- con comunicazione in atti con P.G. n. 82318 del 25/03/2025 la sig. C.G., dipendente a tempo indeterminato e pieno del Comune di Firenze – Direzione Istruzione con profilo professionale di Educatore (Area Istruttori) ha presentato al Comune di Reggio Emilia, domanda di mobilità per compensazione/interscambio ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e/o contrattuali, con la sig.ra P.S., dipendente a tempo indeterminato e pieno del Comune di Reggio Emilia con il medesimo profilo professionale di Educatore (Area Istruttori) ed assegnata all'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia, chiedendo pertanto il trasferimento per mobilità nei ruoli del Comune di Reggio Emilia;

- con comunicazione in data 11.03.2025 conservata agli atti d'ufficio, il Direttore dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia del Comune di RE ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda di interscambio in oggetto considerando che *"l'accoglimento di tali istanze non altera gli equilibri della dotazione organica e le attuali condizioni organizzative del Comune e dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia"*;
- con lettera trasmessa mezzo pec in atti con P.G. n. 108077 del 24.04.2025, la Dirigente del Servizio Risorse Umane e Organizzazione del Comune di Reggio Emilia, in riferimento alle istanze di interscambio della Sig.a P.S. e della Sig.a C.G., ha comunicato al Comune di Firenze il parere favorevole dell'ente alla mobilità in esame proponendo quale decorrenza la data del 25.08.2025 al fine di consentire l'inserimento delle unità nelle fase organizzativa propedeutica all'apertura dell'anno scolastico, chiedendo di confermare l'interesse a procedere con la mobilità e la disponibilità a disporre l'interscambio dalla data indicata, con impegno a trasmettere, in caso di positivo riscontro, i dati e la documentazione necessaria all'attivazione della procedura di trasferimento della sig.ra P.S. presso il Comune di Firenze;
- con comunicazione del 19/06/2025 (in atti con P.G. n. 165413 del 23/06/2025) il Comune di Firenze, acquisito il parere favorevole della Direzione Istruzione, riscontrava positivamente le istanze congiunte di mobilità per compensazione presentate rispettivamente dalla dipendente del Comune di Reggio Emilia P.S. e dalla dipendente di Comune di Firenze C.G. a seguito del nulla osta del Comune di Reggio Emilia comunicando il parere positivo alla mobilità compensativa e confermando, quale decorrenza, la data del 25.08.2025 per l'immissione nei rispettivi ruoli;
- con successive comunicazioni a mezzo pec in data 16.07.2025 (in atti con P.G. n. 197025 del 01/08/2025) e in data 04/08/2025 (in atti con P.G. n. 199785 del 05/08/2025), il Comune di Firenze trasmetteva la documentazione necessaria all'attivazione della procedura di trasferimento della sig.ra C.G. presso il Comune di Reggio Emilia e alla prosecuzione del rapporto di lavoro;

Tenuto conto:

- dei *Nulla osta* espressi da entrambe le Amministrazioni in merito al trasferimento tramite mobilità volontaria per "interscambio" delle dipendenti P.S. e C.G. rispettivamente presso il Comune di Firenze e presso il Comune di Reggio Emilia a decorrere dal 25.08.2025;
- dell'equivalenza del profilo professionale (Educatore) e dell'Area di appartenenza (Area Istruttori) delle due dipendenti che si compensano nelle funzioni, nel posto di Dotazione Organica e nella struttura di provenienza/destinazione;
- che tale mobilità per interscambio non altera gli equilibri di Dotazione Organica, né le attuali condizioni organizzative del Comune di Reggio Emilia ed in particolare dell'Istituzione Scuole e nidi dell'Infanzia di Reggio Emilia;
- che trattandosi di mobilità per interscambio, si può prescindere dall'adozione di avviso pubblico ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 ed è superato l'obbligo di permanenza quinquennale nella sede di prima destinazione che graverebbe sui vincitori di concorso ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis, del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 3, comma 5-septies, del D.L. 14 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 - in conformità ai già citati orientamenti del Dipartimento della Funzione Pubblica;

Ritenuto pertanto - stante la sussistenza di tutte le condizioni di legge e regolamentari, nonché delle condizioni organizzative e funzionali del Comune di Reggio Emilia e vista l'espressa autorizzazione contenuta nel PIAO 2025-2027 (di cui alla Deliberazione G.C. n. 63 del 31.03.2025 e successivo aggiornamento di cui alla Deliberazione G.C. n. 157 del 24.07.2025) - di poter procedere a disporre il trasferimento per mobilità volontaria esterna compensativa con interscambio, a decorrere dal 25/08/2025, tra le dipendenti a tempo indeterminato e pieno, entrambe inquadrare nel profilo di "Educatore" (Area Istruttori) - sig.ra P.S., dipendente del Comune di Reggio Emilia e sig.ra C.G., dipendente del Comune di Firenze- specificando che:

- a decorrere da tale data la sig.ra P.S.- attualmente dipendente del Comune di Reggio Emilia - verrà trasferita, mediante cessione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno con profilo professionale di Educatore - area Istruttori, alle dipendenze del Comune di Firenze, rendendo vacante il posto occupato in Dotazione Organica;
- da pari data, la sig.ra C.G. - attualmente dipendente del Comune di Firenze - Direzione Istruzione - verrà trasferita, mediante cessione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno con profilo professionale di Educatore - area Istruttori, alle dipendenze del Comune di Reggio Emilia, andando ad occupare il posto di Dotazione Organica lasciato vacante dalla sig.ra P.S.;

Dato atto che:

- la sig.ra C.G. al passaggio diretto alle dipendenze del Comune di Reggio Emilia, conserverà il trattamento economico in godimento presso Comune di Firenze – Direzione Istruzione, corrispondente al trattamento spettante al personale inquadrato nell'Area degli Istruttori, con profilo di Educatore;
- il profilo professionale di “Educatore”, a seguito di valutazione dei rischi, è profilo soggetto a sorveglianza sanitaria obbligatoria, come individuato nel Protocollo sanitario dell'Ente a cura del Medico competente del Comune di Reggio Emilia e che la Sig.a C.G.. risulta attualmente idonea alle mansioni previste per il profilo di inquadramento;
- ai fini della valutazione degli effetti della mobilità per interscambio sulle capacità assunzionali e sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale, si rileva la sostanziale neutralità dell'istituto, trattandosi di interscambio di unità di pari profilo professionale (Educatore) ed Area di appartenenza (Area Istruttori);

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Visti:

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed in particolare gli artt. 107 (funzioni e responsabilità della dirigenza) e 183 comma 7 e 9 (impegni di spesa) e 151 comma 4 (principi in materia di contabilità);
- il Decreto Legislativo n. 165/2001, art. 4 - 2° comma;
- la Circolare Ministero dell'Interno 22.06.1993, n. 6;
- gli articoli 59 e 60 dello Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Reggio Emilia;
- l'art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;

Visto l'incarico attribuito alla Dott.ssa Isabella Medicina dal Sindaco Marco Massari in data 28.03.2025 (P.G. n. 85987 del 28/03/2025) della direzione del Servizio “Risorse Umane e Organizzazione” a decorrere dal 01.04.2025 sino al termine del contratto individuale di lavoro (31/03/2028);

DETERMINA

1. di effettuare - per le motivazioni in premessa indicate, stante la sussistenza di tutte le condizioni di legge e regolamentari, nonché delle condizioni organizzative e funzionali del Comune di Reggio Emilia, vista inoltre l'espressa autorizzazione contenuta nel PIAO 2025-2027 di cui alla Deliberazione G.C. n. 63 del 31.03.2025 e successivo aggiornamento di cui alla Deliberazione G.C. n. 157 del 24.07.2025 - **a decorrere dal 25.08.2025, il trasferimento tramite mobilità volontaria esterna per compensazione/interscambio**, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e dell'art. 7 del D.P.C.M. n. 325/1988, tra le dipendenti a tempo indeterminato e pieno - **Sig.ra P.S.**, dipendente del Comune di Reggio Emilia e **Sig.ra C.G.** dipendente del Comune di Firenze – entrambe inquadrare nel profilo professionale di “**Educatore**” (**Area degli Istruttori**) meglio generalizzate nella relazione allegata al presente atto non pubblicabile, specificando che:
 - da tale data (25.08.2025) la Sig.ra P.S. attualmente dipendente del Comune di Reggio Emilia, verrà trasferita presso il Comune di Firenze mediante cessione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e tempo pieno;
 - che da pari data (25.08.2025) la Sig.ra C.G. attualmente dipendente del comune di Firenze, verrà trasferita presso il Comune di Reggio Emilia, con recepimento del suo rapporto di lavoro a tempo indeterminato e tempo pieno;
2. di prendere atto che il trasferimento della Sig.ra C.G. presso il Comune di Reggio Emilia avverrà previa stipulazione di nuovo contratto individuale di lavoro con decorrenza **25.08.2025** e che
 - la Sig.ra C.G. verrà inquadrata negli organici del Comune di Reggio Emilia nel posto di “Educatore” (Area Istruttori), tuttora occupato dalla Sig.ra P.S. in Dotazione Organica e che la stessa lascerà vacante in pari data;
 - alla Sig.ra C.G.. verrà attribuito il seguente trattamento economico, relativo all'Area Istruttori –

corrispondente al trattamento in godimento ad oggi presso il Comune di Firenze:

Stipendio Base	Euro 1.782,74
Indennità vacanza contrattuale	Euro 86,44
Indennità di Comparto	Euro 45,80
Incremento ind. Agg. Educ.	Euro 28,41
Indennità aggiuntiva di educatore	Euro 55,40
Indennità educatori asili nido	Euro 61,97

- la Sig.ra C.G.verrà assegnata all'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia (medesima assegnazione della sig.ra P.S.);
 - la Sig.ra C.G. non verrà sottoposta nuovamente a periodo di prova, avendolo già superato presso altra precedente Amministrazione;
3. di dare atto che a seguito del presente provvedimento di trasferimento per mobilità esterna compensativa per interscambio/compensazione non si determinerà alcuna maggior spesa sul Bilancio Pluriennale 2025-2027 – Esercizio 2025 dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia, nel relativo capitolo Cap. 29500 del P.E.G. 2025, "Personale Nidi", artt. 1 e 2 in quanto trattasi di interscambio tra due dipendenti a tempo indeterminato e a tempo pieno con medesimi profilo professionale ed Area di inquadramento;
4. di dare altresì atto che:
- trattandosi di mobilità per interscambio, non ricorre l'obbligo di pubblicazione di avviso pubblico ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, né quello di permanenza quinquennale nella sede di prima destinazione a carico dei vincitori dei concorsi previsto dall'art. 35, comma 5-*bis*, del D.Lgs. 165/2001 e dall'art. 3, comma 5-*septies* del D.L. 14 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 - in conformità ai già citati orientamenti del Dipartimento della Funzione Pubblica;
 - ai fini della valutazione degli effetti della mobilità per interscambio sulle capacità assunzionali e sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale, si rileva la sostanziale neutralità dell'istituto, trattandosi di interscambio di unità di pari profilo professionale (Educatore) ed Area di appartenenza (Area Istruttori).

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo al Dirigente firmatario.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Isabella Medicina)